

Art. 7. Enti gestori

I comuni tramite gli organi del decentramento, ove esistano, i loro consorzi e le comunità montane gestiscono ogni asilo-nido per mezzo di un apposito comitato.

Il regolamento di gestione, di cui al seguente articolo 8, stabilisce anche le modalità di partecipazione alla gestione sociale ⁽⁸⁾.

(8) Vedi, anche, l'art. 19, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.